

L'obbligo del registro dei controlli antincendio

Pubblicato: Giovedì 13 Ottobre 2022



Dallo scorso 25 settembre è in vigore per tutte le attività con almeno un dipendente l'obbligo del **registro dei controlli antincendio**. Si tratta di un documento di fondamentale importanza in ogni azienda, in cui sono presenti informazioni che riguardano la sicurezza antincendio. Esso fornisce, tra l'altro, una prova dei presidi antincendio che si trovano sul luogo di lavoro e della manutenzione a cui sono sottoposti. Il registro è obbligatorio per qualunque attività produttiva; può essere richiesto dai **tecnici dell'ASL** o dai vigili del fuoco in qualità di organi di vigilanza. Grazie al software Geomap FMS si può essere guidati, passo dopo passo, nella compilazione su misura del registro antincendio; come noto, infatti, non si può prescindere dall'**obbligatorietà registro antincendio**. Il software permette di censire l'impianto, di realizzare delle check list di manutenzione e di controllo e di inserire delle schede tecniche che contengono **l'anagrafica dei componenti**.

L'obbligo

È stato il dm 1 settembre del 2021 a introdurre l'obbligo per tutte le attività, che – come detto – è entrato in vigore da pochi giorni. Esso coinvolge tutte le attività che abbiano almeno un lavoratore, oltre a quelle per le quali l'obbligo era già previsto in base al **dpr 151 del 2011**. In sostanza il registro antincendio è obbligatorio per tutte le realtà, incluse quelle di dimensioni più piccole. Va segnalato che il registro antincendio si presenta come un documento prezioso anche per i manutentori, dal momento che **gli addetti alla manutenzione e al controllo** possono variare. Così, si può contare su un documento aggiornato in cui sono riportate tutte le ispezioni e tutte le verifiche che sono state eseguite.

Avere a disposizione un software per registro antincendio, dunque, è davvero utile.

I riferimenti normativi

Attraverso il **decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto del 2011** è stato abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio del 1998, in base a cui era obbligatoria la predisposizione del registro antincendio per ogni attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco. Con il dpr n. 151 del 1° agosto del 2011 vengono segnalati i privati e gli enti che sono responsabili delle attività sottoposte alle ispezioni dei vigili del fuoco per cui non si applica il d. lgs. n. 81 del 9 aprile del 2008. In questi casi è previsto **l'obbligo di annotare all'interno di un registro** gli interventi di manutenzione, le verifiche e i controlli che vengono effettuati sulle attrezzature e sugli impianti antincendio. È fondamentale che il registro sia sempre aggiornato e possa essere messo a disposizione in caso di controlli. In pratica con il dm del 1° settembre del 2021 questo obbligo è stato esteso a tutte le attività.

Le leggi che disciplinano l'obbligo

Entrando più nel dettaglio, i **riferimenti legislativi** sono rappresentati dal dpr 37 del 1998 che è stato abrogato, dal dpr 151 del 2011 che riguarda le attività che sono soggette a controlli di prevenzione degli incendi, dal dm del 3 agosto del 2015 che coinvolge le attività che sono soggette a controlli di prevenzione degli incendi, il d. lgs. n. 81 del 2008 e il dm del 1° settembre del 2021. Il dpr 151 del 2011, che ha abrogato il dpr 37 del 1998, è stato messo a punto con l'intento di rendere più semplice la **procedura di prevenzione degli incendi**. In particolare, ha abolito il certificato di prevenzione degli incendi e ha previsto che le nuove attività antincendio siano soggette a verifiche da parte dei vigili del fuoco. Inoltre, con questo dpr è stata introdotta la SCIA.

Che cosa si deve indicare nel registro dei controlli antincendio

Nel registro dei controlli antincendio è necessario **annotare le attività che vengono svolte**, con la relativa data, e fornire una lista dei dispositivi antincendio che si trovano sul luogo di lavoro. Inoltre occorre dare un elenco del personale incaricato delle attività. Se si fa riferimento all'allegato 1 del dm in questione si possono trovare indicazioni preziose a proposito delle attività che sono indicate nel registro antincendio, **in relazione alla sorveglianza**, al controllo periodico, alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria. Non bisogna dimenticare di segnalare la data in cui vengono effettuati gli interventi di manutenzione e i controlli.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it